

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI**

**a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)**

Il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Sviluppo) pubblicato sulla GU n.144 del 24.06.2014, entrato in vigore il 25.06.2014, prevede, all'articolo 18 un credito d'imposta per gli investimenti (acquisti, anche tramite leasing) in macchinari nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

**BENI AGEVOLABILI**

Il decreto sviluppo ripropone, con alcune varianti, l'incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali, già oggetto delle diverse "agevolazioni Tremonti" degli scorsi anni. Rilevano le acquisizioni (in proprietà o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, esclusi quindi gli immobili e i beni immateriali. Deve trattarsi di beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti, che vengono destinati a strutture produttive situate in Italia. Gli investimenti agevolati sono quelli che verranno effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015, considerando i criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del Testo unico e dunque la data di consegna o spedizione dei beni, ovvero la data di ultimazione delle prestazioni per i macchinari realizzati in appalto. L'incentivo si calcola limitatamente all'eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato in eccesso rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti (per investimenti in analoghi beni nuovi), escludendo quello con importo più elevato. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolerà la media del periodo 2009-2013; se l'importo più elevato è del 2010, la media sarà data dalla somma di (2009+2011+2012+2013) diviso quattro. Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media è invece basata sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell'annualità più elevata. Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10mila euro. Credito in tre anni L'agevolazione spetta a condizione che i beni non siano ceduti o destinati a finalità extra-imprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all'acquisto. Per gli investimenti del 2014, dunque, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre 2015. Occorre inoltre che i beni non siano trasferiti, entro il termine per gli accertamenti (31 dicembre del quarto anno successivi a quello di presentazione del modello Unico), a strutture produttive oltrefrontiera. Questa seconda condizione scade, per gli acquisti del 2014, al 31 dicembre 2019.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**MISURA DELL' AGEVOLAZIONE**

L'incentivo è costituito da un credito di imposta pari al 15% dell'eccedenza di investimenti (da calcolarsi come sopra indicato), che le imprese potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. La compensazione potrà effettuarsi in tre rate annuali partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento. Ad esempio, supponendo che nel secondo semestre 2014 siano effettuati investimenti agevolati di 1.000.000 di euro a fronte di una media dei cinque esercizi precedenti pari a 600.000 euro, l'impresa detasserà 400.000 euro con spettanza di un credito di imposta di 60.000 euro. La compensazione di quest'ultimo avverrà per 20.000 euro dal 1° gennaio 2016, per ulteriori 20.000 nel 2017 e per i restanti 20.000 euro nel 2018. Il credito di imposta, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per competenza, infine, non concorre alla formazione del reddito di impresa (Irpef o Ires) né rientra nell'imponibile Irap.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

**REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

Il credito d'imposta è revocato:

- a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it